

TI_GERICHTE 32.2019.4 vom 30. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.4

FR: TI_GERICHTE 32.2019.4 du 30 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 32.2019.4 del 30 novembre 2018

Regeste

I domanda respinta. Problemi uditivi. Decisione confermata

Erwägungen

E. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) , che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche (per un caso analogo, cfr. pure la STCA 35.2016.108 del 23 febbraio 2017, consid. 2.9 in fine). Stante quanto precede questo Tribunale condivide la conclusione del consulente in integrazione professionale che, nella valutazione del 9 ottobre 2018 (pag. 237-239 incarto AI), ha stabilito che attività adeguate “(potrebbero essere quelle di operaio generico, addetto alla qualità/imballaggi/ confezionamenti, magazziniere in diversi ambiti industriali (orologiero, farmaceutico, prodotti plastici, ecc.)” (pag. 239 incarto AI) . Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide parimenti la conclusione del consulente in integrazione professionale che, nella medesima valutazione, ha stabilito che “In considerazione del fatto che l'assicurato possiede attualmente un lavoro () e che esistono molteplici lavori adeguati ed esigibili che potrebbero al bisogno garantire un'alternativa fonte di reddito, non sono necessari provvedimenti professionali di alcun genere. (...) Il mandato viene chiuso. (...)” (pag. 239 incarto AI) . 2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. 2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2016, in qualità di installatore di impianti sanitari e di riscaldamento, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 74'570.-, calcolato sulla

base dei dati statistici risultanti dall'ISS (pag. 233, 234 e 259 incarto AI). Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 41-43 " Costruzioni ", livello di qualifica: conoscenze professionali e specializzate, uomini, aggiornato al 2016 (pag. 233 e 234 e 259 incarto AI) e non contestato dal ricorrente (e a lui favorevole), può essere fatto proprio da questa Corte. Il "reddito da valido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 74 '570.-. 2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l'UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'791.- (pag. 233, 234 e 259 incarto AI). Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016 (fr. 67'148.21), tenuto conto di una esigibilità lavorativa del 100% con rendimento del 100% (cfr. consid. 2.3 in fine) di una deduzione sociale del 5% (fr. 67'148.21-fr. 3'357.41=fr. 63'790.80; pag. 233 e 234 incarto AI) e non contestato dal ricorrente, può essere fatto proprio da questa Corte. Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2016 a fr. 63 '791.-. 2.8. Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 63'791.- con il relativo reddito da valido di fr. 74 '570 si ottiene, per il 2016, un grado d'invalidità del 14.45% $([74'570 - 63'791] \times 100 : 74'570)$ arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121. Questo grado d'invalidità non conferisce il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.1). Quand'anche si aggiornassero il reddito da valido ed il reddito da invalido dal 2016 al 2018, la situazione rimarrebbe la stessa, a fronte del notevole divario per arrivare ad un grado di invalidità pensionabile. In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.